

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

(GU n. 304 del 31-12-2008)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 32.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Articolo 306 - Disposizioni finali

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre

Riguarda la disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad 1 giorno (art. 18, co.1, let. r)) – già prorogata dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009 con l'art. 4, co. 2, della legge 2/8/2008 n. 129 e la disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (art. 41, co.3, let. a))

Riguarda la disposizione relativa all'obbligo, e connesse sanzioni, di valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato

[e non quelli relativi agli altri lavoratori di cui all'art. 28, art. 2, let. f) (legati a rischi specifici nei luoghi di lavoro, quali l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei VDT, gli agenti fisici, chimici, biologici, ecc.) per i quali gli obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2009]

e
la proroga al 16 maggio 2009 sull'obbligo di certificare la data sul DVR per attestare l'adempimento dell'obbligo stesso.

disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci ~~decorso novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale~~ a decorrere dal 1° gennaio 2009 [come modificato dall'art. 4, comma 2-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con la legge 2 agosto 2008, n. 129]; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Dalla relazione illustrativa

ART. 32

Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009). Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal

modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.

Art. 37.

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».

Norme transitorie e finali

Articolo 27 (Passaggio al nuovo ordinamento)

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo ~~2007-2008~~ 2009-2010 [come modificato dall'art. 13, comma 1-quater del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40], previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

Legge 12 luglio 2006, n. 228 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione"

Legge di conversione Art. 1.

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40

Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010

Dalla relazione illustrativa

ART. 37

Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nel definire le norme generali e i livelli

Riguarda l'avvio, ora dall'anno 2009/2010, delle prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto, all'articolo 27, comma 4, che le prime classi dei percorsi liceali dovevano essere avviate a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008. Tale termine è stato successivamente prorogato all'anno scolastico 2008-2009 dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 228 del 2006 e all'anno scolastico 2009-2010 dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, che ha previsto una nuova disciplina ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, modificando in parte quella dettata dal citato decreto legislativo n. 226 del 2005, in materia di percorsi liceali.

L'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è intervenuto anch'esso in materia di riforma degli ordinamenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo, al comma 4, lettera b), la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, mediante l'adozione di appositi regolamenti attuativi del Piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.

Poiché allo stato attuale i regolamenti in parola, di imminente sottoposizione al Consiglio di Stato, prevedono l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, si rende necessario prorogare di un anno scolastico il termine previsto dal suddetto articolo 27 comma 4, come modificato dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010.

In conseguenza della proroga in esame, si rende necessario, per motivi di sistematicità normativa, sopprimere il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2006, con il quale il termine originario era stato prorogato all'anno scolastico 2008-2009, nonché il secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato all'anno scolastico 2009/2010.

Art. 42.

Differimento di termini in materia fiscale

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è

Con il 2° comma prorogato al 2010 l'avvio delle denunce fiscali mensili da parte dei sostituti di imposta finalizzandoli anche a rilevare la misura delle retribuzioni e dei versamenti eseguiti

Con il 5° comma si interviene per l'erogazione del 5 per mille degli anni 2006-07

prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.

Dalla relazione illustrativa

ART. 42

Comma 1. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ha disposto che, ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali, è fissata la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Tale data, originariamente fissata al 31 dicembre 2007, è stata successivamente differita, con il comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, al 31 dicembre 2008. Ora, con il comma 1 in esame si prevede l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2009 del termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi.

Comma 2. Si prorogano i termini di entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con l'articolo 1, commi 121, 122 e 123, della legge n. 244 del 2007, con le quali sono state previste nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate, che stabiliscono l'unificazione del flusso mensile, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali.

Per l'attuazione delle norme sono necessarie rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, nonché condivise modalità di gestione delle informazioni stesse, con un rilevante impatto sulla gestione del complessivo rapporto di lavoro. In proposito è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Occorre precisare che per il medesimo periodo di paga entra a regime anche il libro unico previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente sia i sostituti d'imposta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell'entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.

E' inoltre disciplinata una notevole semplificazione di una serie di adempimenti attualmente frammentati in una pluralità di flussi informativi con consistenti oneri amministrativi per i sostituti d'imposta.

A tale fine è prevista dal 1° gennaio 2010 l'unificazione di tutti i flussi informativi riguardanti le dichiarazioni rese attualmente ai fini fiscali e previdenziali con il modello DM, previsto dal regolamento del Ministero del lavoro 5 febbraio 1969, n. 69, con la procedura E-MENS e la dichiarazione modello 770, rispettivamente previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Commi 3 e 4. L'intervento normativo proposto si compone di due commi, entrambi finalizzati ad intervenire in modo puntuale sul vigente assetto normativo relativo alla disciplina del prelievo erariale unico e della imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione del menzionato tributo per l'anno 2006.

Più in dettaglio, il comma 3 interviene, in modifica, sul testo degli articoli 39-bis e 39-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come introdotto dall'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), rinviando i termini già dettati per la liquidazione del prelievo erariale unico per l'anno 2006, che verrebbe così ad essere fissato al 30 giugno 2009, e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2006, n. 334, con la quale la Consulta ha riconosciuto al cennato prelievo natura tributaria in quanto sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali, è conseguita la necessità di dare corso alla modifica, determinata dalla esigenza di procedere ad una *reconductio ad unum* del "sistema tributario del P.R.E.U. sugli apparecchi da gioco" a quello previsto dalla normativa tributaria generale. Da ciò è conseguita l'esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della "finanziaria 2007"), operazione questa che, attesa la particolare complessità tecnico-informatica, ha richiesto al *partner* tecnologico dell'Amministrazione (Sogei) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti, che per quanto riguarda il 2006, hanno visto il rilascio delle relative procedure nel corrente mese di dicembre.

Analogamente il comma 4, per le medesime ragioni organizzative conseguenti al tempestivo rilascio delle procedure informatiche, interviene sulla disciplina della liquidazione e della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti per anno 2006.

Comma 5. Per accedere al beneficio del 5 per mille relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2007, gli enti del volontariato dovevano produrre telematicamente apposita domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato curato dall'Agenzia delle entrate (articolo 1 del DPCM 20 gennaio 2006 ed articolo 1 del DPCM 16 marzo 2007).

Successivamente, ad integrazione della domanda di iscrizione, dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi che davano diritto al beneficio.

In sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni sostitutive sono emerse relativamente alla suddetta documentazione numerosissime criticità.

Con il comma in esame, al fine di consentire alla Agenzia delle entrate di provvedere celermente al riparto delle somme in questione, si proroga il termine entro cui tali soggetti possono integrare la documentazione in parola.

Per quanto attiene gli effetti della disposizione sul gettito erariale, si fa presente che la norma non comporterà oneri aggiuntivi di sorta. Infatti, per l'anno 2006 è stato operato l'accantonamento in apposito capitolo delle somme destinate a tutti i soggetti esclusi, in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso instaurato.

Per l'anno 2007, invece, non è stato ancora effettuato il riparto delle somme agli aventi diritto.

Il differimento di termine stabilito con il **comma 6** si giustifica in funzione dei tempi di istruttoria tecnica occorrenti per la predisposizione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, che deve stabilire

modalità di versamento degli acconti per IRES e IRAP. Per quest'ultima imposta, con il comma 7, si dispone la proroga di un anno per la sua regionalizzazione.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Entrata in
vigore: 31
dicembre 2008